



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 4 febbraio 2004

Protocollo: 220

COMUNICATO STAMPA

PRECISAZIONI SU MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI RIMBORSO, SGRAVIO E NON RECUPERO A POSTERIORI DEI DAZI DOGANALI

In un articolo di stampa (che commenta il Regolamento Cee n.1335/2003 del 25.7.2003 concernente le modifiche alle procedure di rimborso, sgravio e non recupero a posteriori dei dazi doganali) viene evidenziata una presunta differenza, nella recente normativa comunitaria, tra le fattispecie in presenza delle quali le richieste di non contabilizzazione a posteriori dei dazi devono essere obbligatoriamente inviate alla Commissione Europea e le fattispecie di rimborso o di sgravio che, analogamente, devono essere esaminate dall'Esecutivo Comunitario.

In particolare, si afferma che, nel caso di richiesta di non contabilizzazione a posteriori dei dazi, ex articolo 220, paragrafo 2, lett.b) combinato disposto con l'articolo 236 del Codice doganale comunitario, i presupposti indicati nella nuova versione dell'articolo 871 paragrafo 1, del Reg. Cee n.2454/93 per la obbligatoria trasmissione della richiesta alla Commissione Europea, devono sussistere congiuntamente.

Secondo l'autore, quindi, condizione per l'invio del caso alla Commissione è che sussista il presupposto di cui al terzo trattino del novellato articolo 871, paragrafo 1, (importi uguali o superiori a 500.000 €, insieme ad almeno uno dei presupposti indicati nei due trattini precedenti (errore della Commissione od indagine comunitaria). Diversamente, nel caso di istanza di rimborso o di sgravio ex articolo 239 del Codice, il novellato articolo 905, paragrafo 1, del Reg.Cee n.2454/93, richiede per la trasmissione del fascicolo alla Commissione Europea, la presenza di solo una delle situazioni di cui sopra.

Al riguardo, è doveroso precisare che il disguido in questione è determinato da un errore nella versione in lingua italiana del Reg.Cee n.1335/2003, dove all'articolo 1, punto 2), nella modifica apportata all'articolo 871, paragrafo 1, secondo trattino, del Reg.Cee n.2454/93, è stata omessa una "o", presente, invece, nelle versioni linguistiche degli altri Stati membri.

Il punto 3) dei "considerando" del Reg.Cee n.1335/2003, al fine di agevolare un trattamento uniforme degli operatori ed assicurare la protezione degli interessi finanziari delle Comunità, indica però chiaramente quali siano le fattispecie in presenza delle quali gli Stati membri sono tenuti ad inviare le richieste di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi alla Commissione Europea. Al suo interno vengono individuate tre distinte situazioni:

- a) quando l'operatore e lo Stato membro interessato ritengano che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lett.b) del Codice o che si sia in presenza di una situazione particolare, ex art.239 del Codice, risultante da una inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o;
- b) le circostanze del caso siano legate ai risultati di una indagine comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del Reg.Cee n.515/97 del Consiglio del 13.3.1997, relativo alla mutua assistenza amministrativa tra le autorità amministrative degli Stati

membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria od accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o;

- c) l'importo di cui viene chiesta la non contabilizzazione a posteriori, il rimborso o lo sgravio sia uguale o superiore ai 500.000 €

E' sufficiente la presenza di almeno una delle tre condizioni per l'invio alla Commissione Europea sia delle richieste di non contabilizzazione a posteriori che di rimborso o di sgravio dei dazi.

Diversamente, se si accedesse alla tesi sostenuta nell'articolo giornalistico, si opererebbe una differenziazione non prevista dalla Commissione Europea, la quale vuole invece che in tutte queste ipotesi sia mantenuto l'obbligo della trasmissione delle richieste al suo esame.

In tal senso, peraltro, sono state impartite conformi disposizioni agli Uffici dell'Agenzia con la circolare n. 66/D del 2.12.2003.

L'Agenzia delle Dogane, comunque, ha interessato i competenti Servizi della Commissione, affinché provvedano a pubblicare una "*errata corrige*" della disposizione di cui all'articolo 871, paragrafo 1, del Reg.Cee n.2454/93 per allineare la versione in lingua italiana del Reg.Cee n.1335/2003 a quelle degli altri Stati membri.